



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LICATA

ORDINANZA N° 21/1997

Il tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Licata:

- VISTA:** la propria Ordinanza n° 11/97 del 30.06.1997 con la quale sono state interdette tratti di costa riguardante il Comune di Licata;
- VISTA:** la nota protocollo n° 7418 in data 05.09.1997 della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, pervenuta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata in data 22.09.1997, con la quale viene segnalato che nel tratto costiero in località Montegrande-Rocca di Corvo del Comune di Palma di Montechiaro vi è uno stato di notevole precarietà dei versanti con frane litoranee e alcuni colamenti gravitativi argillosi che sovente invadono le spiagge;
- VISTI:** i verbali congiunti di sopralluogo effettuati in data 20.10.1997, 27.10.1997 e 05.11.1997 dai rappresentanti del Corpo Regionale delle Miniere servizio Geologico e Geofisico di Palermo, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, dell'Ufficio del Territorio (ex U.T.E.) di Agrigento, del Comune di Licata, del Comune di Palma di Montechiaro unitamente a personale di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con i quali è stato constatato che i tratti di costa di seguito specificati appartenenti ai Comuni di Palma di Montechiaro e Licata sono interessati da fenomeni di instabilità (frane e smottamenti) che costituiscono potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- CONSIDERATO:** necessario adottare i provvedimenti a tutela dell'incolumità delle persone che fruiscono del pubblico demanio marittimo;
- RITENUTA:** l'urgenza di provvedere a vietare le attività nel pubblico demanio marittimo interessati dal predetto smottamento;
- VISTI:** gli artt. 16,17,28 e 30 del C.N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di attuazione;

RENDE NOTO

Che nei tratti di costa sotto meglio specificati:

A) Comune di Palma di Montechiaro (allegato 1-2)

- 1) Tratto di costa compreso tra la foce del vallone di Monte Grande sino a 400 mt. a ponente dal molo di Marina di Palma (tratto G1-H1 dell'allegato 1),
- 2) Tratto di costa compreso tra il punto posto a 400 mt. a levante di Torre San Carlo fino a 800 mt. a ponente di Punta Ciotta (tratto I1-L1 dell'allegato 2),

B) Comune di Licata (allegato 3)

- 1) Tratto di costa compreso tra il punto posto a 350 mt. a levante di Torre di Gaffe sino a 250 mt. a ponente della foce Gallina (tratto di costa A1-B1 dell'allegato 3),

- 2) Tratto di costa compreso tra il punto situato a 150 mt. a levante della foce Gallina, che si estende verso Est per una lunghezza di 250 mt., fino a 400 mt. a levante della foce Gallina (tratto di costa C1-D1 dell'allegato 3),
- 3) Tratto di costa compreso tra LA SCALETTA (che dalla strada sovrastante conduce alla spiaggia) verso Ovest per una lunghezza di circa 150 mt. (tratto di costa E1-F1 dell'allegato 3),

sono interessati da fenomeni di instabilità (frane – smottamenti) che costituiscono potenziale pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità.

E PERTANTO ORDINA

ART. 1

Con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine, nei tratti di costa indicati in premessa, come meglio evidenziati nelle allegate aerofotogrammetrie che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza, è vietato il transito e la sosta di persone e/o cose, la balneazione e qualsiasi attività.

E' altresì vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione a motore, a vela o a remi nello specchio acqueo antistante i tratti di costa interessati e ricadenti nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro (allegati 1 e 2) sino ad una distanza di 50 mt. dalla battigia.

ART. 2

I Comuni di Licata e Palma di Montechiaro, ognuno per la propria competenza, provvederanno ad interdire le spiagge interessate dai sopradescritti fenomeni di instabilità, mediante posizionamento in sito di idonea cartellonistica riportante gli estremi della presente Ordinanza che sarà collocata nei punti più opportuni (vie di accesso alle spiagge, zone sopraelevate esposte alla vista dei bagnanti, etc.).

ART. 3

I predetti Comuni sono incaricati di eseguire periodici accertamenti allo scopo di controllare l'evoluzione geomorfologica delle aree interessate, comunicando tempestivamente, a questo Ufficio Circondariale Marittimo, ogni eventuale anomalia riscontrata.

ART. 4

Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma degli artt. 1164 e 1231 del C. N., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 5

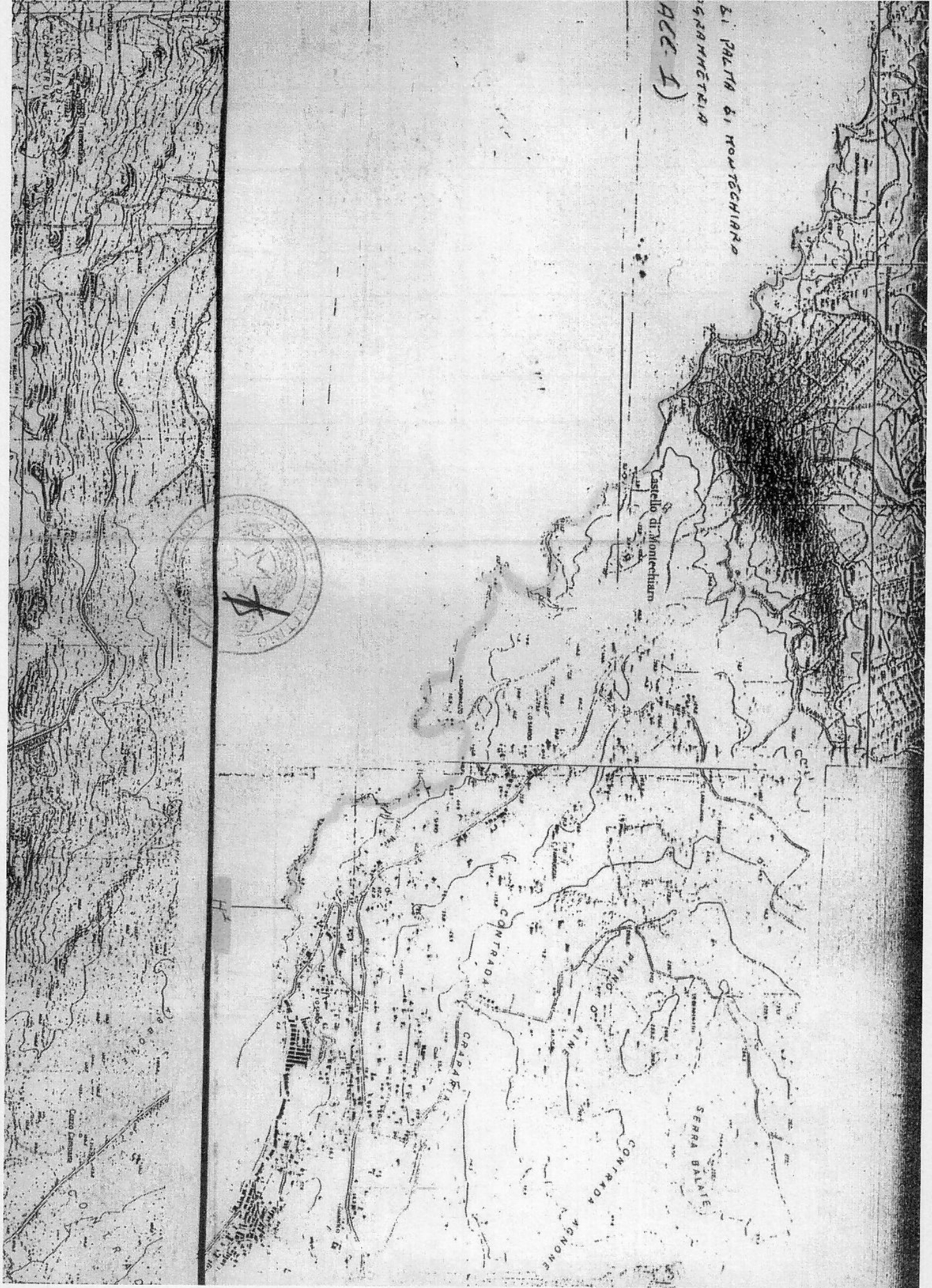
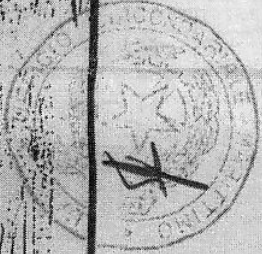
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

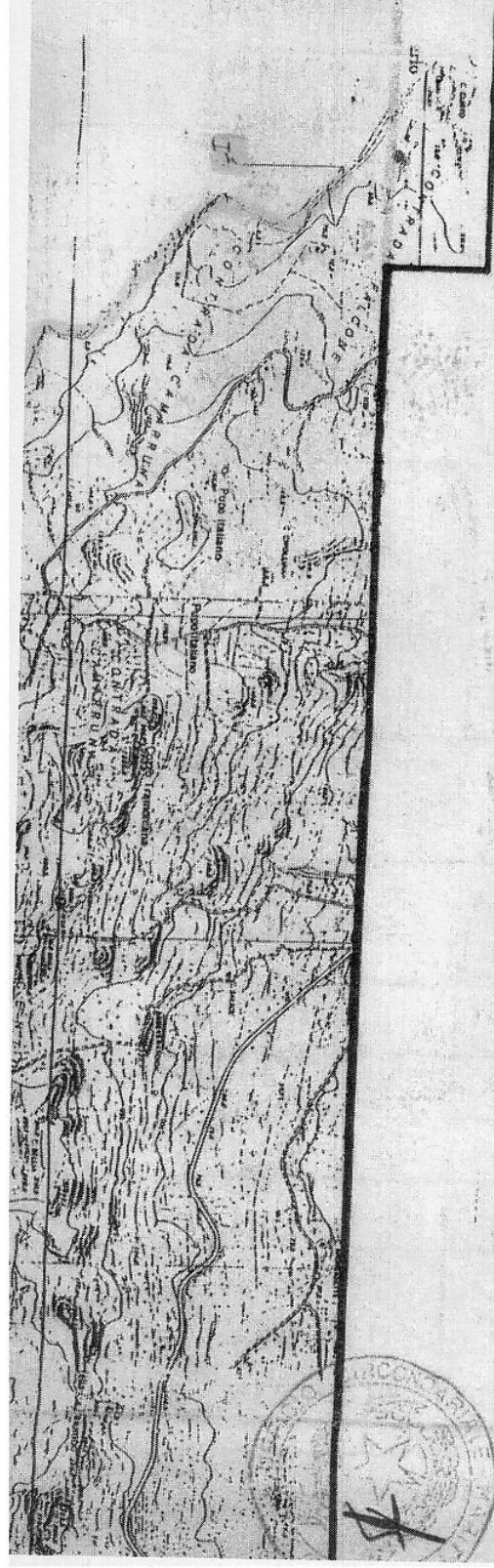
Licata, lì 06 Novembre 1997

Firmato
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Isidoro Daniele INTELISANO

di PALTÀ di MONTICHIARO
S. ANTONIO
ACC. I)

Castello di Montichiaro





1:50,000
Scale
1:50,000
Scale

15 000

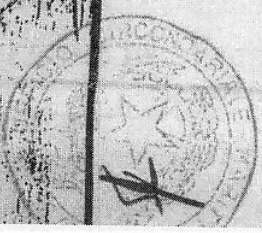
15 000

17 000

COMUNE DI PALLA DI MONTICHIARO
AEROFOTOGRAFIA

(ACC. I)

Castello di Montichiaro



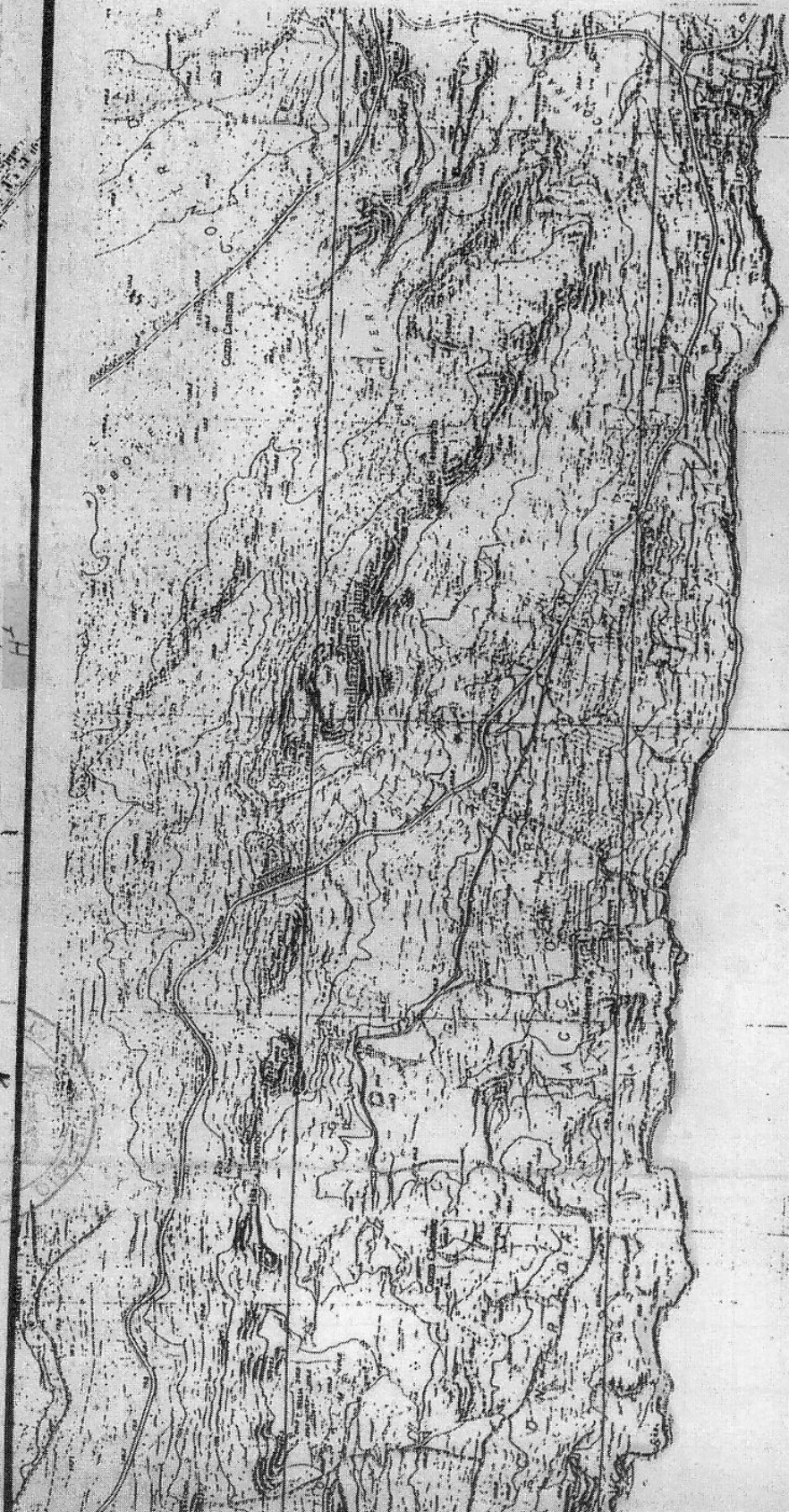
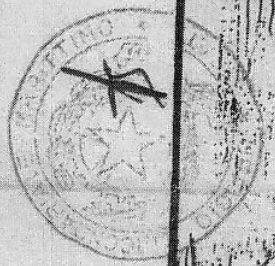


(All. 2)

- COMUNE DI PALMA
DI MONTECCHIO

95-20404 RANNE, N. A.

Mr. A. R. E. ...



Punta Chetum

RECEIVED
MAY 15 1964
RECEIVED

